

# Omesso avviso di ricevimento relativo alla notifica del ricorso per la riliquidazione della buonuscita

C.G.A. - Sez. Giurisdizionale - Sentenza 3 settembre 2014, n. 505

N. 505/2014 Reg. Prov. Coll.  
N. 141 Reg. Ric.  
ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 141/2012, proposto da:

A. S., rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Carrubba, con domicilio eletto presso Tiziana Milana in Palermo, via Noto n. 12;  
contro

I.N.P.D.A.P., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Assumma e Maria Grazia Sparacino, con domicilio eletto presso INPDAP - Palermo, in Palermo, via Resuttana, n. 360;

I. N. P. S. Gestione ex I. N. P. D. A.P., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Grazia Sparacino e Maria Assumma, con domicilio eletto presso INPS in Palermo, via Maggiore Toselli n. 5;

per la riforma

della sentenza del TAR SICILIA - CATANIA (Sez. II) n. 00989/2011, resa tra le parti, concernente: Pubblico impiego- riliquidazione buonuscita con benefici contratto 1998/90

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.N. P.S. Gestione ex I.N. P.D.A.P.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2014 il Cons. Giuseppe Mineo e uditi per le parti gli avvocati N. Bonfiglio su delega di A. Carrubba e M. G. Sparacino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Viene in discussione l'appello avverso la sentenza citata in epigrafe, con la quale il primo Giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da A. S., odierna parte appellante, per l'accertamento del diritto alla riliquidazione della buonuscita con inclusione dei benefici economici derivanti dal contratto di categoria 1998/1990.

Nel giudizio si sono costituiti per resistere all'appello gli Enti previdenziali, ed hanno depositato memorie il 16 marzo 2012 e 17 gennaio 2014. In replica, l'odierna parte appellante ha prodotto memoria depositata il 29 gennaio 2014.

Nell'Udienza del 27 febbraio 2014 l'appello è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

In prime cure, il sig. A. S., dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione presso il Provveditorato di Messina e collocato in quiescenza a decorrere dall'11 luglio 1988, impugnava la nota con la quale l'INPDAP gli comunicava che "l'indennità è stata liquidata con lo stipendio riferito alla data di cessazione e che inoltre la invocata sentenza del Consiglio di Stato non trova applicazione nei suoi confronti atteso il principio di non estensione del giudicato ai non ricorrenti", motivando in questi termini il rigetto dell'istanza di riliquidazione dell'indennità di buonuscita che lo stesso aveva indirizzato all'Istituto con domanda del 14.10.1998.

Impugnato il provvedimento di rigetto così reso con ricorso n. 3030 R.G., il TAR, dopo aver rilevato all'udienza pubblica del 6 aprile 2011 che agli atti non era presente l'avviso di ricevimento relativo alla notifica del ricorso, e dopo che nella stessa sede il Difensore di parte ricorrente aveva chiesto rinvio, con la sentenza oggetto del presente gravame ha tuttavia dichiarato inammissibile il ricorso, dopo aver escluso che parte ricorrente avesse diritto al rinvio della trattazione della causa in udienza pubblica: in quanto, per condiviso indirizzo giurisprudenziale, è onere della parte interessata verificare la regolarità della notifica in un momento precedente alla trattazione della causa, trattandosi di attività che la parte può compiere autonomamente; ovvero, ritenuto sulla scorta di quanto rappresentato dall'A. P del Consiglio di Stato n. 3/2010, insussistenti i presupposti per la rimessione in termini dovuta ad errore scusabile, non ricorrendo alcuno dei casi per i quali la cit. giurisprudenza ha ritenuto ammissibile il rimedio previsto dall'art. 37 c.p.a..

La decisione di inammissibilità del ricorso, così come resa dal primo Giudice, viene censurata in questa sede con motivi che questo Consiglio ritiene fondati per le ragioni che qui di seguito si precisano.

Il Consiglio di Stato (IV n. 4958 del 2.09.2011), decidendo su fattispecie analoga, ha ritenuto di precisare che "E' illegittima (e va pertanto annullata con rinvio) la sentenza di primo grado che ha ritenuto inammissibile il ricorso per mancato deposito in giudizio della cartolina di ricevimento della notifica per posta, nonostante che ricorressero tutti i presupposti per accordare alla parte ricorrente un termine per dare prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica., previo avviso alla parte interessata dell'esistenza della questione rilevabile d'ufficio. In tal modo è stato leso il diritto di difesa della parte ricorrente, che non ha avuto occasione di dare conto della correttezza del proprio comportamento e della effettiva costituzione del rapporto processuale".

I principi ai quali si è riferita la decisione del Consiglio di Stato sopra riferita, invero, si coordinano e precisano quanto affermato dall'art. 73, n. 3, c. p. a., per il quale, in particolare "Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest'ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie". Trattasi di disposizione che ha inteso tradurre all'interno del nostro ordinamento gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza comunitaria in tema di salvaguardia del principio del contraddittorio di cui all'art. 6 C. E. D. U. (v. Corte Giust. 2.12.2009 in procedimento C 89/08: Commissione contro Irlanda); ma che esprime, invero, principi già acquisiti dalla giurisprudenza del Massimo Consesso di giustizia amministrativa: allorché, dopo aver premesso che "in un sistema processuale come quello vigente fondato sul principio del contraddittorio la rilevanza d'ufficio di una questione da parte del giudice non significa che, per ciò stesso, tale questione possa essere decisa d'ufficio senza essere sottoposta al contraddittorio delle parti.", ha quindi precisato che, in questa prospettiva "rilevare d'ufficio" sta per "indicare d'ufficio alle parti" (Cons. Stato, A.P., n. 1/2000). Con tale formulazione, infatti, si è evocato efficacemente quello che sarà lo scopo perseguito dell'articolo 73, n. 3, c.p.a.: cioè "consentire alle parti, prima di concludere il processo con una sentenza nella quale la questione rilevata d'ufficio risulti decisiva, di esprimere le proprie valutazioni e formulare le proprie richieste e i propri atti difensivi che potrebbero anche indurre il giudice ad una conclusione diversa da quella prospettata (Cons. Stato, III, n. 1127/2013), ovvero, di offrire ai difensori delle parti, in piena attuazione del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost., la possibilità di controdedurre.." (Cons. Stato, V, n. 5970/2012).

Dei superiori principi, invero, il primo Giudice non ha fatto corretta applicazione, allorché: dopo aver riscontrato in udienza che agli atti non era presente l'avviso di ricevimento relativo alla notifica del ricorso, ha poi escluso il richiesto rinvio formulato in quella sede dal Difensore della parte ricorrente, e dallo stesso reiterato nei due giorni successivi la presa in decisione; ha quindi dichiarato l'inammissibilità del ricorso, per aver imputato alla parte ricorrente la mancata allegazione dell'avviso di ricevimento della notifica del

ricorso, come evidenziato dallo stesso Decidente nell'udienza pubblica del 6 aprile 2011. Frustrando in tal modo il diritto di difesa, nei termini affermati dall'art. 73, n. 3, c. p. a. e precisati nei suoi significati e finalità, dalla superiore citata giurisprudenza amministrativa. A nulla rilevando il fatto che lo stesso Giudice abbia escluso l'errore scusabile per giustificare altrimenti la propria decisione, atteso che l'art. 37, seppure rivolto a garantire anch'esso le prerogative processuali del diritto di difesa delle parti, muove da presupposti distinti da quelli che sorreggono la disciplina di salvaguardia posta dall'art. 73, n. 3, c.p.a. ed i conseguenti doveri istruttori del Giudice amministrativo, volti ad accordare, dopo aver rilevato d'ufficio l'assenza del mezzo di prova, il rinvio alla parte che ne aveva fatto richiesta onde per permettere alla stessa di provare la regolarità della notifica ed escludere quindi ogni omissione in capo alla parte stessa.

Per questi motivi, ritenuta fondata l'eccepita violazione del diritto di difesa, l'appello va accolto e, previo annullamento della decisione impugnata, la causa va rinviata al Giudice di primo grado ai sensi dell'art. 105 c. p. a. per la rimessione in termini della parte appellante e conseguente decisione di merito.

L'oggetto della controversia giustifica la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello, annulla la sentenza impugnata per le ragioni ed agli effetti indicati in motivazione, e rinvia la causa al primo Giudice ai sensi dell'art. 105 c.p.a. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del giorno 27 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi - Presidente FF

Silvia La Guardia - Consigliere

Marco Buricelli - Consigliere

Giuseppe Mineo - Consigliere, Estensore

Alessandro Corbino - Consigliere

IL PRESIDENTE FF

Antonino Anastasi

L'ESTENSORE

Giuseppe Mineo

Depositata in Segreteria il 3 settembre 2014  
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)